

STATUTO

**CO.GE.S. DON LORENZO
MILANI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VENEZIA VE VIALE SAN MARCO
172

Numero REA: VE - 241199

Codice fiscale: 02793590270

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-06-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO SUB. "C" AL N. 30475 DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Venezia la Società cooperativa denominata **"CO.GE.S. don Lorenzo Milani Società cooperativa sociale"**.

Ai sensi dell'art. 2519 c.c., si applicano in quanto compatibili le norme di riferimento delle società per azioni. L'Organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune e potrà altresì istituire succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che realizza attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi inclusi quelli esplicitati nell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91 come modificato dal D.Lgs. n. 112/17; b) lo svolgimento di attività d'impresa, indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è funzionalmente connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

La cooperativa ha altresì lo scopo di fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuità di lavoro a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della Legge 03.04.2001 n. 142

e successive modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa si avvarrà prevalentemente, nello svolgimento delle sue attività, delle prestazioni lavorative dei soci.

Gli Amministratori e i sindaci documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 del C.C. nella nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 del C.C..

A parità di apporto quantitativo e qualitativo di lavoro sarà rispettato il principio di parità di trattamento degli stessi.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando di preferenza nell'ambito territoriale della Regione Veneto, grazie all'apporto dei soci lavoratori e mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo dei volontari, dei fruitori dei servizi e degli Enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo, l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

attività specifiche proprie della cooperativa

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

a)

attività di formazione continua (e non) anche professionale e di orientamento per i soci e non, compresa l'attività di formazione continua in sanità (ECM);

b)

gestione di comunità residenziali, di laboratorio o di centri di lavoro protetti o guidati;

c)

gestione di centri aperti, di centri di accoglienza, di sedi di ritrovo e di soggiorni climatici per persone svantaggiate e/o in difficoltà sociale anche a rischio di esclusione (L. 381/91 art. 4 e L. 88/99 art. 1 e successivi);

d)

attività di promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, anche con il contributo di fondi stanziati dalla Comunità Economica Europea e con contributi degli enti pubblici e privati in genere e/o singoli nonché attività di certificazione linguistica;

e)

erogazione di servizi e di prestazioni a privati, imprese ed Enti Pubblici o strutture pubbliche (rispetto a persone svantaggiate e/o in difficoltà sociale anche a rischio di esclusione) nonché promozione ed interventi mirati alla prevenzione, in collaborazione con amministrazioni locali, agenzie educative ed altre realtà operanti nel settore dei

servizi alla persona;

f)

attività di facchinaggio;

g)

attività di guardiania e custodia e controllo di strutture di ogni genere nonchè attività di portierato;

h)

attività di forestazione, impianto e gestione di parchi e verde attrezzato, allevamento e custodia animali, produzione, trasformazione, vendita diretta o indiretta dei prodotti agricoli, zootecnici e loro derivati, organizzazione e gestione di attività di ristoro nonchè attività di catering;

i)

attività di trasporto persone per scopi turistici;

l)

attività di servizi di pulizie, igiene ambientale e interventi di disinfestazione;

m)

attività di composizione, dattilografia, stampa ed attività editoriali in genere;

n)

attività di elaborazione dati contabili per conto terzi, esclusa comunque ogni attività che richieda l'iscrizione ad Albi professionali;

o)

servizi di compravendita e noleggio, di attrezzature tecnologiche e non;

p)

attività di organizzazione di incontri, seminari, dibattiti a carattere socio - culturale sul tema della esclusione sociale emarginazione e più in generale sul tema del disagio sociale;

q)

raccolta ed elaborazione di dati concernenti inchieste statistiche di pubblico interesse relative al campo economico, urbanistico, anagrafico e alla condizione sociale in genere dei cittadini;

r)

attività di servizio al lavoro: raccolta dati di domanda e offerta lavoro, valutazione dei casi individuali, mediazione per l'incontro domanda e offerta di lavoro e definizione di progetti individuali di accompagnamento al lavoro, nonchè attività di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale a favore di soggetti pubblici e privati;

s)

attività di ideazione, promozione, organizzazione, monitoraggio di progetti ed iniziative, anche a livello europeo - in particolare mediante il coinvolgimento e il

supporto di reti attive a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale - relative ai seguenti ambiti: lavoro, inclusione sociale, gioventù, economia sociale, prevenzione, volontariato, formazione e apprendimento, terza età, salute, disabilità;

t)

assistenza tecnica e animazione di reti locali, nazionali ed europee attive negli ambiti di cui all'art. precedente e altresì attività di consulenza sia di natura generale che specifica finalizzata allo sviluppo di progetti di servizi o di interventi sociali finanziabili con fondi nazionali e internazionali;

u)

messa a disposizione di uno spaccio aziendale per la vendita dei prodotti agricoli e zootecnici ai soci e anche ai soci di altre cooperative con le quali la stessa abbia stipulato accordo o convenzione;

v)

coltivazione di ortaggi anche in serra, loro collocamento in comune mediante eventuale immagazzinamento, lavorazione, trasformazione e confezione nonché la tutela, la promozione e la valorizzazione delle produzioni agro alimentari;

z)

gestione di servizi socio-sanitari, educativi (centri di aggregazione giovanile, centri infanzia, asili nido e ludoteche), servizi infermieristici, nonché servizi ambulatoriali anche in comunità di assistenza e riabilitazione di persone moralmente, psichicamente e fisicamente bisognose quali gli anziani, gli infermi, i soggetti affetti da patologie (inclusi gioco d'azzardo, tabagismo e dipendenza da tecnologie digitali) i tossicodipendenti, gli extracomunitari, minori in difficoltà, ed altri appartenenti a fasce sociali deboli, agevolando l'inserimento sociale;

al)

promozione di iniziative adeguate a far conoscere specifici bisogni di persone fisiche e istituzioni socio-assistenziali private onde sensibilizzare la società ad esprimere la propria solidarietà nelle forme più adatte;

bl)

promozione e impulso alla fondazione e alla vita di istituzioni specializzate per l'assistenza e la riabilitazione di persone svantaggiate e/o in difficoltà sociale anche a rischio di esclusione;

cl)

promozione, animazione e sostegno alla costituzione e attività di centri locali di solidarietà e di gruppi giovanili di solidarietà;

dl)

attività di consulenza e sostegno psicologico rivolta a

bambini, adolescenti ed adulti mediante colloqui individuali, colloqui di coppia o gestione di gruppi;

e1)

attività di assistenza domiciliare, anche con personale specializzato, intesa come complesso di interventi e prestazioni di carattere socio - assistenziale, anche in modo temporaneo, erogati prevalentemente presso l'abitazione dell'utente sia esso emarginato e/o inabile ed alla popolazione anziana in genere;

f1)

attività di trasporto di persone e/o cose, anche per conto terzi;

g1)

servizi amministrativi, attività di segretariato sociale nonché servizi di segreteria, servizi informatici, gestione siti internet, servizi di fotocopisteria, di archiviazione, di call center, di fronte-office e di data - entry.

Attività accessorie

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere tutte le attività e prestare tutti i servizi e dare impulso a tutte le iniziative nel settore primario secondario e terziario, anche promozionali, che concorrano al raggiungimento degli scopi sociali e compiere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperativa in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa qualsiasi attività di raccolta di risparmio tra il

pubblico.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

La Cooperativa, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere, anche a favore di terzi.

Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari e socio volontario)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diventa inferiore a quello stabilito per legge esso deve essere integrato, nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

I soci cooperatori:

- * concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- * partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- * contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alla decisione sulla loro destinazione;
- * mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

I soci cooperatori hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in

grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che, avendo compiuto il 18° anno di età, esercitano l'arte o il mestiere attinenti alla natura dell'impresa sociale o, comunque, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono direttamente partecipare ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. Compatibilmente con il loro stato soggettivo, possono inoltre assumere la qualifica di soci le persone svantaggiate. Possono altresì assumere la qualifica di soci i volontari che desiderano prestare la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e può essere loro corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi dell'art. 2 della legge 08/11/91 n. 381. I soci volontari non possono superare la percentuale di compagine sociale prevista dalla legge 08/11/91 n. 381 ed eventuali modifiche o integrazioni. I soci cooperatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Possono, altresì, essere soci gli organismi dotati di personalità giuridica, gli Enti e le Associazioni che si riconoscono nelle finalità e negli obiettivi della Cooperativa.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Per tutti i soci della Cooperativa, il domicilio degli stessi è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio, ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva e accertata concorrenza con gli interessi e gli scopi della Cooperativa.

Per la figura del socio lavoratore si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 03.04.2001 n.142 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in

ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di concorrere e/o contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione ma non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti spettanti ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti per l'ammissione a socio ordinario.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, deve notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere né inferiore né superiore al limite fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione delle clausole di conciliazione e arbitrale contenute negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, l'atto costitutivo e lo statuto, codice fiscale e/o partita Iva;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5 e tenuto conto che l'ammissione a socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della Cooperativa, e che inoltre l'ammissione deve essere sempre coerente con le capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non

appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 44 e seguenti previo tentativo di conciliazione di cui all'art. 43.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in

corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o dei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 44 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, previo tentativo di conciliazione di cui all'art. 43. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo

e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per le azioni assegnate ai soci, ai sensi degli artt. 2545 quinquies e 2545 sexsies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 180 (centottanta) giorni dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere

b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 200,00 (duecento virgola zero zero) ciascuna e sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

La Società ha facoltà di non emettere titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Organo amministrativo.

Le azioni dei sovventori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni, deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato, con raccomandata con avviso di ricevimento, al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

E' autorizzato dalle condizioni di cui all'art. 2529 del codice civile l'acquisto o il rimborso da parte degli Amministratori delle azioni della Cooperativa.

Ai sovventori spetta 1 (uno) voto, indipendentemente dall'ammontare dei conferimenti.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Organo Amministrativo in sede di emissione delle azioni a norma del articolo 18.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE

Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 200,00 (duecento virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di

partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 (Assemblea speciale)

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 23 (Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da azioni del valore nominale di euro 26,00 (ventisei virgola zero zero). Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge; ai sensi dell'art. 2346 c.c. comma uno, le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione al libro dei soci mediante dichiarazione sottoscritta delle parti.

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali mandandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al minimo di legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, almeno nella misura minima prevista dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
- e) ad eventuali riserve indivisibili ai sensi dell'art. 2545-ter c.c..

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- * erogazione diretta;
- * emissione di nuove azioni;
- * emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio

stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Tale regolamento deve essere predisposto dagli amministratori tenendo conto, a titolo esemplificativo ma non limitativo, dei seguenti criteri:

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella cooperativa;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;
- d) il Revisore contabile, se nominato.

Art. 29 (Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o a mano, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

I soci che hanno comunicato il numero di fax o il proprio indirizzo di posta elettronica, possono ricevere l'avviso con tali mezzi.

In ogni caso l'avviso deve pervenire al socio almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e partecipa all'Assemblea, la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Rimane l'obbligo di cui all'ultimo comma dell'art. 2366 c.c..

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- 3) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- 4) procede alla nomina degli Amministratori, determinando l'importo complessivo della loro remunerazione;

5) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile, determinandone il compenso;

6) approva i regolamenti interni;

7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero, per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria, con la presenza di un notaio, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile ed in genere di specifiche norme di legge.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto; l'Assemblea straordinaria, invece è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 10% (dieci per cento) dei soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 32 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. In ogni caso il voto deve essere sempre riconducibile (art. 2375 c.c. 1° comma).

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa ma potranno avvenire anche per

acclamazione.

Art. 33 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere più di un voto con un massimo di cinque voti come stabilito nella delibera di ammissione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea e verbalizzazione)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. Il verbale delle deliberazioni dell'assemblea deve contenere quanto previsto dall'art. 2375 c.c..

Art. 35 (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre (tre) a nove (nove), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci.cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci.cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato. Gli Amministratori sono rieleggibili salvi i limiti di legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 6 (sei) mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o a mano, fax o e-mail da spedirsi/consegnarsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di

Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare l'importo complessivo della remunerazione degli Amministratori.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 40 (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente la cui firma fa fede nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 41 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Qualora il Collegio Sindacale non sia nominato, per l'esercizio del suddetto controllo si dovrà comunque procedere alla nomina di un revisore contabile o di una

società di revisione iscritti al succitato Registro.

Se nominato, il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercitando altresì il controllo contabile, inoltre, il Collegio Sindacale:

- a) verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c) esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e redigere, nell'apposito libro, le relazioni sugli accertamenti eseguiti.

I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

Art. 42 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis c.c. 1° comma da un revisore o da una società di revisione regolarmente iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

NORME COMUNI PER LA FORMAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI - ESPRESSIONE DEL VOTO IN ASSEMBLEA EX ART. 2370 QUARTO COMMA C.C.

APPLICABILE GIUSTA GLI ARTT. 2519 - 2538 C.C.

E' possibile tenere le riunioni di qualunque organo sociale che, a norma del presente statuto o di legge, debbano svolgersi con metodo assembleare o collegiale, anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:

- che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti;
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario o il notaio verbalizzante;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e

proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito a tutti gli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di adunanza totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Per gli interventi in assemblea è possibile anche l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola di Conciliazione)

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale sarà sottoposta a un tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del D.Lgs 5/2003 ora normato dai dd.mm 23/2004 n. 222-223, presso l'organismo promosso da Confcooperative, ove costituito, o altro ente abilitato.

Art. 44 (Clausola arbitrale)

Qualora la conciliazione non abbia a produrre nessun effetto sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 45, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore

è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 45 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla Confcooperative.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 46 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 47 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società

nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 48 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. C) e dei dividendi eventualmente maturati;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 49 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se costituiti.

Art. 50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

È, in ogni caso, fatto divieto alla cooperativa di:

- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 51 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le

norme delle società per azioni.

F.to Passador Franco

F.to Dalla Valle Albano notaio (L.S.)